



N°38 del registro

CITTA' DI ALTAMURA

Provincia di Bari

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: SPONSORIZZAZIONE ATTIVITÀ COMUNALI DA PARTE DI ENTI PRIVATI
-ASSOCIAZIONI. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L'anno duemilacinque il giorno diciannove del mese di Dicembre alle ore 16.30 nella Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con lettera del 13/12/2005, n. 0063635-2.3, in sessione straordinaria ed in seduta Pubblica.

Assume la presidenza il Consigliere LATERZA Nicola.

Sono presenti:

| | | | |
|-----|-------------------------|-------------|----|
| 1. | STACCA Dott. Mario | SINDACO | SI |
| 2. | CENTONZE Gioacchino | Consigliere | SI |
| 3. | CLEMENTE Nicola | Consigliere | SI |
| 4. | COLONNA Giacinto | Consigliere | SI |
| 5. | COLONNA Vincenzo | Consigliere | SI |
| 6. | CORNACCHIA Angela | Consigliere | SI |
| 7. | CORNACCHIA Michele | Consigliere | SI |
| 8. | CRAPUZZO Pasquale | Consigliere | SI |
| 9. | DAMBROSIO Nicola | Consigliere | SI |
| 10. | DIPERNA Saverio | Consigliere | SI |
| 11. | FERRULLI Donatangelo | Consigliere | SI |
| 12. | FORTE Giacinto | Consigliere | SI |
| 13. | GENCO Giuseppe | Consigliere | SI |
| 14. | GENCO Pietro | Consigliere | SI |
| 15. | IURINO Massimo | Consigliere | SI |
| 16. | LABORANTE Donato | Consigliere | SI |
| 17. | LATERZA Nicola | Consigliere | SI |
| 18. | LAURIERO Antonio | Consigliere | SI |
| 19. | LOIUDICE Dionigi | Consigliere | SI |
| 20. | LOIZZO Nicola Fedele | Consigliere | SI |
| 21. | LORUSSO Carlo | Consigliere | NO |
| 22. | LORUSSO Luigi | Consigliere | SI |
| 23. | LORUSSO Tommaso | Consigliere | NO |
| 24. | LUCARIELLO Oronzo | Consigliere | SI |
| 25. | MARROCCOLI Giandomenico | Consigliere | SI |
| 26. | MIGLIONICO Angela | Consigliere | SI |
| 27. | NATUZZI Nicola | Consigliere | SI |
| 28. | PETRONELLA Francesco | Consigliere | SI |
| 29. | SANROCCO Giuseppe | Consigliere | SI |
| 30. | VENTRICELLI Michele | Consigliere | NO |
| 31. | VENTRICELLI Michele | Consigliere | NO |

Partecipa il Segretario Generale De Filippo dott.ssa Maria.

Risultano quindi assenti n° 4 consiglieri e presenti n° 27 consiglieri.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si prende atto della relazione dell'Assessore alle Finanze e Programmazione Avv. Vito Zaccaria, come segue:

L'art. Art. 119 del D. L.gs 18.8.2000 n. 267 in tema di contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni prevede che in applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

L'art. 43, comma 1, della L. 27.12.1997 nr. 449 (collegato alla finanziaria 98) che prevede che:

- al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con enti, soggetti privati ed associazioni.
- le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.
- ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.

Che dal tenore della suddetta normativa emerge l'attenzione del legislatore per la stipula di contratti di sponsorizzazione da parte dell'Ente pubblico nella veste di soggetto sponsorizzato, nella prospettiva di conseguire economie di spesa sia nella realizzazione di iniziative di pubblico interesse, che nello stesso processo di innovazione e miglioramento della qualità dei servizi già prestati dall'Ente

Evidenziato che, mediante la stipula di un contratto di sponsorizzazione, dunque, da un lato lo sponsor ottiene l'utilità costituita dal beneficio di un rafforzamento della propria immagine nei confronti del pubblico, nella prospettiva di una maggiore penetrazione nel suo segmento di mercato; dall'altro lo "sponsee" (soggetto sponsorizzato) consegue un corrispettivo oppure un risparmio di spesa nella realizzazione dello stesso evento rispetto, al quale si attua poi il collegamento con l'immagine dello "sponsor". Che la causa giuridica del contratto di sponsorizzazione è il così detto "ritorno pubblicitario" per lo sponsor;

L'Ente Locale, pertanto, nell'esercizio della propria capacità negoziale e nella prospettiva di conseguire un risparmio di spesa nella realizzazione di un'iniziativa quale quelle ad esempio nel campo della cultura, turismo, spettacolo, sport, delle varie manifestazioni o comunque di pubblico interesse, può reputare conveniente farsi sponsorizzare da un soggetto privato;

La politica di decentramento amministrativo e federalismo fiscale, accompagnata alla

riduzione dei trasferimenti statali, rende indispensabile la ricerca di fonti alternative di finanziamento quale la partecipazione del "privato" alle varie iniziative comunali.

Ritenuto dover disciplinare l'intera tematica della sponsorizzazione si propone di deliberare in merito alle presente tematica.

Il Consiglio Comunale

Letta la relazione introduttiva dell'assessore alle Finanze e Programmazione, che qui si intende riportata in parte integrante;

Evidenziato che il Regolamento in questione è stato oggetto di discussione nella Conferenza dei Capi Gruppo consiliari del 27/10/2005 e 8/11/2005;

Visti i pareri ex art. 49 del D. L.gs 18.8.2000 n. 267

- In linea tecnica da parte del Responsabile del 2° Settore : "Favorevole";
- In linea contabile da parte del Dirigente 2° Settore: "Trattandosi di norma regolamentare il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Comune in questa fase pertanto non comporta parere di regolarità contabile"

Preso atto degli interventi dei consiglieri Colonna V., Natuzzi, Iurino, Loizzo, Cornacchia M., Clemente N., Ass. Papangelo, Sindaco, Lorusso L. e Centonze riportati integralmente nel verbale della seduta;

Ritenuto di eliminare all'art. 1, comma 1, la frase riportata in grassetto "e più in generale la conclusione di speciali accordi di collaborazione";

Dato atto che alle ore 21,45, su richiesta dei consiglieri Iurino e Loizzo, il Presidente dispone il passaggio in seduta segreta, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Regolamento del Consiglio Comunale, chiedendo l'allontanamento del Segretario Generale, il cui verbale è conservato ai sensi del successivo comma 5 dello stesso articolo; alle ore 22,40 vengono aperte le porte e rientra il Segretario Generale;

Ritenuto dover disciplinare le sponsorizzazioni come di seguito specificato:

- 45% fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale dipendente;
- 0% fondo di retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza;
- 55% fondo per le iniziative istituzionali secondo le indicazioni di bilancio;

Con 26 voti favorevoli e 1 astenuto (Clemente N.) espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di approvare il *Regolamento Disciplina dei contratti di sponsorizzazione*, composto da n. 21 articoli, allegato in forma parte al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 119 del D. L.gs 18.8.2000 n. 267 e dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati e degli interventi realizzati dal Comune di Altamura.

Regolamento sulla Disciplina dei contratti di sponsorizzazione

Art. 1

Oggetto

1. Le norme del presente Regolamento costituiscono la disciplina generale per la realizzazione di rapporti afferenti la sponsorizzazione, relativi allo svolgimento di attività e di iniziative di interesse del Comune di Altamura nei settori e nei campi di intervento di cui al successivo art. 6 e per le finalità indicate nell'art. 5, che di nuovo segue.
2. Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle previsioni recate dall'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - che si pone in tema, come normativa di principio - rispettando altresì le linee fondanti delle disposizioni contenute nell'ex art. 119 del TUEL D. L.gs 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. E' criterio preminente di lettura e di interpretazione delle disposizioni regolamentari che seguono, quello della peculiare atipicità e novità degli istituti contrattuali considerati, pertanto le specifiche disposizioni inerenti le attività contrattuali degli Enti Pubblici richiamate vengono adottate, di volta in volta, in base alla specialità dei rapporti di seguito disciplinati.

Art. 2

Contratto di sponsorizzazione

1. Il contratto di sponsorizzazione determina a fronte di un corrispettivo, costituito da una somma di denaro ovvero da forniture di beni e/o servizi prestati dallo sponsor a vantaggio del Comune di Altamura, le modalità con cui questo Comune si obbliga a divulgare il nome o il marchio del soggetto sponsorizzante nelle varie estrinsecazioni della propria attività.

Art. 3

Regola comune per l'associazione del nome e del marchio, oltrechè per la forma contrattuale

1. I contratti di sponsorizzazione stipulati da questa Amministrazione comunale prevedono necessariamente clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi con specificazione dell'utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Le modalità di associazione del nome e del marchio del soggetto "sponsorizzante o sponsor" devono presentare caratteri consoni e compatibili alla natura istituzionale ed alla immagine di pubblica autorità neutrale proprie di questo Comune.
3. L'utilizzazione sia dello strumento della sponsorizzazione che di quello degli accordi di collaborazione, avviene sempre attraverso la stipula di apposito contratto da redigersi in forma scritta.
4. L'Amministrazione comunale può definire, in relazione ai contratti di sponsorizzazione, specifiche clausole relative ai propri segni distintivi qualificando, con appositi atti, lo stemma ufficiale come segno distintivo con tutela pari al marchio.

Art. 4

Finalità

1. Il Comune di Altamura intende tendenzialmente avvalersi dell'istituto della sponsorizzazione, essenzialmente:
 - per incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell'organizzazione tecnica e amministrativa dell'Ente;
 - per realizzare maggiori economie di spesa, anche nel rispetto del patto di stabilità interno di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni;
 - per migliorare la qualità dei servizi prestati.

Art. 5

Ambito di applicazione

1. Il Comune di Altamura ricorre, a titolo esemplificativo, a forme di "sponsorizzazione" in relazione:
 - ad attività culturali e formazione di differente tipologia;
 - ad attività sportive;
 - ad attività di promozione turistica;
 - ad attività di valorizzazione del patrimonio comunale;
 - ad attività di restauro e di recupero conservativo di beni artistici, culturali ed ambientali;
 - ad attività di miglioramento dell'assetto urbano;
 - ad attività inerenti il servizio di Verde Pubblico e di Arredo Urbano;
 - ad attività inerenti la Protezione Civile ed i Lavori Pubblici;

Art. 6

Vincoli di carattere generale

1. Tutte le iniziative supportate dalle forme di sponsorship di cui al precedente art. 5, sono necessariamente dirette al perseguimento di interessi pubblici:
 - devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - devono essere consone e compatibili con l'immagine del Comune di Altamura;
 - devono produrre risparmi di spesa.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 - propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
 - pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione dei tabacchi, prodotti alcolici e materiale pornografico;
 - messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 7

Il comune come sponsor

1. Con l'approvazione del seguente regolamento (e nel rispetto dello stesso) il Consiglio Comunale autorizza in via generale la Giunta Comunale, ad avvalersi di sponsorizzazioni per il conseguimento di finalità d'interesse pubblico.
2. La Giunta Comunale nel rispetto del presente regolamento, autorizza per le attività del Comune di Altamura il ricorso al finanziamento tramite sponsorizzazioni, in via generale

con l'approvazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) e successive variazioni, per iniziative specifiche, con apposite deliberazioni.

3. Tutte le conseguenti fasi attuative e gestionali inerenti alle iniziative di cui ai due commi che precedono sono demandate alla esclusiva competenza del dirigente preposto al settore interessato (o maggiormente interessato), che vi provvede attraverso appositi atti di determina. Il dirigente soddisfa e garantisce anche le ulteriori incombenze riportate nell'art.17, che segue.
4. La scelta dello sponsor è effettuata con procedura ad evidenza pubblica, preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso.

Art 8

Le figure dello sponsor e del collaboratore istituzionale

1. Possono assumere la veste di sponsor istituzionale i seguenti soggetti:
 - qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la Pubblica Amministrazione;
 - qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative, le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione.
 - le Associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile e purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione, le cui finalità statuarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali di questo Comune di Altamura.

Art.9


Funzione della sponsorizzazione

1. La sponsorizzazione rappresenta strumenti tramite i quali questo Comune acquisisce da soggetti terzi risorse finanziarie e/o strumentali (beni, forniture e servizi) finalizzati alla:
 - realizzazione di opere e di lavori pubblici, concernenti i beni mobili e immobili, la cui esecuzione rimane a carico di questo Comune;
 - interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela previsti dalla vigente legislazione;
 - concretizzazione di attività progettuali, o più genericamente, di iniziative da realizzarsi da parte di questo Comune;
 - realizzazione di iniziative riconducibili ai fini propri di questo Comune.
2. La sponsorizzazione potrà anche consistere nella esecuzione di opere e lavori pubblici espletati direttamente o per suo diretto strumento dal soggetto sponsorizzante. In questa evenienza si rende comunque azionabile la scelta del contraente per il tramite di procedure concorrenziali di evidenza pubblica, secondo quanto più dettagliatamente specificato nel prosieguo di questo stesso Regolamento.

Art. 10

Iniziativa spontanea o per azione di terzi

1. La sponsorizzazione può avere origine per:
 - iniziativa spontanea dell' Amministrazione Comunale;



- iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art. 8 di questo Regolamento.
2. Qualora l'iniziativa si correli alla proposta di soggetti terzi, essa – ferme restando le modalità di scelta del contraente di cui al seguito del presente regolamento – deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali di questo Ente con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative.
 3. Il riconoscimento della utilità della proposta di cui al comma 2, che immediatamente precede, avviene mediante l'inserimento della stessa nell'apposito P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione).

Art. 11

Sponsorizzazioni plurime

1. Sono sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa.

Art. 12

Regole generali e comuni

1. La scelta del contraente avviene con procedure ad evidenza pubblica – che comunque tengano conto e si adattino alla peculiare atipicità dei rapporti in questione – tese a garantire la parità di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto di sponsorizzazione. Il tutto, almeno, mediante affissione di idoneo avviso all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Altamura.

L'avviso deve contenere, in particolare, almeno le seguenti informazioni:

- eventuali categorie di soggetti ammessi a partecipare all'indagine di mercato;
- oggetto della sponsorizzazione ed i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato o progetto di sponsorizzazione;
- durata del rapporto di sponsorizzazione;
- esatta determinazione dello spazio utilizzabile per la pubblicità;
- le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta.

L'offerta deve essere presentata dallo sponsor in forma scritta e deve indicare:

- il bene, il servizio, l'immagine, il nome ecc. che si intende pubblicizzare;
- il corrispettivo offerto per la sponsorizzazione;
- l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato o progetto e di questo regolamento;
- la dichiarazione di assunzione in capo allo sponsor di tutte le responsabilità inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.

2. Anche qualora l'iniziativa della sponsorizzazione muova da privati o da soggetti terzi, il Comune di Altamura garantisce adeguate forme di pubblicità e di concorrenza al fine di comparare l'offerta ricevuta con possibili ulteriori offerte migliorative.

Art. 13

La valutazione delle offerte

1. In tutti i casi in cui i rapporti di sponsorizzazione siano costituiti con procedure ad evidenza pubblica, le offerte verranno valutate dal Dirigente competente per materia, **da una apposita Commissione** in base ai criteri indicati nell'avviso di pubblico o nella lettera di invito - finalizzate a reperire la disponibilità della sponsorizzazione - da stabilirsi e disciplinarsi sulla base e in relazione alla tipologia dell'intervento.

Art. 14

Compiti specifici della dirigenza

1. Le modalità di scelta del contraente e tutti i contenuti contrattuali, come più in generale l'intera gestione della pratica e del rapporto, si radicano nelle esclusive competenze della dirigenza.

Art. 15

Normativa di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente previsto e specificatamente stabilito negli articoli di questo Regolamento, si fa formale rinvio alle leggi e normative vigenti in materia di regolamento dei rapporti con la pubblica Amministrazione e specialmente:
 - ai decreti RR. DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, in materia di contabilità generale dello stato;
 - ai decreti legislativi 24 luglio 1992, n. 358 e modificazioni in materia di appalti di forniture;
 - alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni in materia di lavori pubblici.
 - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e modificazioni in materia di appalti di servizi;
 - alle normative recate dal codice civile e dalle altre leggi vigenti riguardanti la peculiare materia dei contratti e, più genericamente, delle obbligazioni;
 - alla normativa contenuta nei Regolamenti adottati dal Comune di Altamura ivi compreso quello dei contratti.

Art. 16

Aspetti fiscali

1. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura mediante sponsorizzazione dell'intervento.
2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all'importo specificato al comma 1.

Art. 17

Verifiche e controlli

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Dirigente di ogni settore competente in materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor.



3. La notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti dal contratto di sponsorizzazione.

Art. 18

Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente da questa Amministrazione comunale secondo la disciplina del presente Regolamento.

Art. 19

Utilizzo dei proventi e dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni.

1. Le somme introitate a titolo di corrispettivo della sponsorizzazione, al netto dei costi eventualmente sostenuti dall'ente per la veicolazione pubblicitaria, ovvero i minori oneri sostenuti per l'acquisto di beni, servizi o la realizzazione di opere, per effetto del ricorso alla sponsorizzazione, sono considerate risparmi di spesa, da utilizzare per le seguenti finalità:
- il 45 % è destinato alla implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale dipendente;
 - il 0 % è destinato alla implementazione del fondo di retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza;
 - il 55 % è destinato al finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni di bilancio.

Art. 20

Trattamento dati personali.

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente disciplinare saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
3. Titolare del trattamento è il Comune di Altamura nella persona del Dirigente responsabile del Settore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla normativa sopra citata.
4. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.
5. I soggetti interessati, con la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, esprimono il proprio consenso al trattamento da parte del Comune di Altamura dei propri dati personali.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le norme dello Statuto.
2. Copia del Regolamento esecutivo verrà consegnata a cura della Segreteria comunale a tutti i dirigenti dei settori e al Collegio dei Revisori dei Conti.

VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1°, TECNICO E CONTABILE NONCHE' PER L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA E L'IMPEGNO DI SPESA RIPORTATO NEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, AI SENSI DELL'ART.153 - COMMA 5° - ENTRAMBE LE NORME INSERITE NEL T.U.E.L. APPROVATO COL D.LGS. 18.8.2000, N. 267.

Il responsabile del Servizio
Rag. Attilio Mignone



Il Ragioniere Generale
Rag. Attilio Mignone

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO
De Filippo dott.ssa Maria

IL PRESIDENTE
LATERZA Nicola

N° 176 reg. pubb.

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione: 18 GEN. 2006 = 2 FEB. 2006
- è affissa all'albo Pretorio dal al per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs.18.8.2000, n.267.

- è comunicata al sig. Prefetto con nota del , n.

Altamura, 18 GEN. 2006
Il messo comunale



IL FUNZIONARIO
Dott. Gennaro Zubbo

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
 è divenuta esecutiva il 23 GEN. 2006 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Altamura, 23 GEN. 2006



IL FUNZIONARIO
Dott. Gennaro Zubbo

Handwritten mark or signature at the bottom left corner.



CITTÀ DI ALTAMURA

Provincia di Bari

**REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI
CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE**

Regolamento sulla Disciplina dei contratti di sponsorizzazione

Art. 1

Oggetto

1. Le norme del presente Regolamento costituiscono la disciplina generale per la realizzazione di rapporti afferenti la sponsorizzazione, relativi allo svolgimento di attività e di iniziative di interesse del Comune di Altamura nei settori e nei campi di intervento di cui al successivo art. 6 e per le finalità indicate nell'art. 5, che di nuovo segue.
2. Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle previsioni recate dall'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - che si pone in tema, come normativa di principio - rispettando altresì le linee fondanti delle disposizioni contenute nell'ex art. 119 del TUEL D. L.gs 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. E' criterio preminente di lettura e di interpretazione delle disposizioni regolamentari che seguono, quello della peculiare atipicità e novità degli istituti contrattuali considerati, pertanto le specifiche disposizioni inerenti le attività contrattuali degli Enti Pubblici richiamate vengono adottate, di volta in volta, in base alla specialità dei rapporti di seguito disciplinati.

Art. 2

Contratto di sponsorizzazione

1. Il contratto di sponsorizzazione determina a fronte di un corrispettivo, costituito da una somma di denaro ovvero da forniture di beni e/o servizi prestati dallo sponsor a vantaggio del Comune di Altamura, le modalità con cui questo Comune si obbliga a divulgare il nome o il marchio del soggetto sponsorizzante nelle varie estrinsecazioni della propria attività.

Art. 3

Regola comune per l'associazione del nome e del marchio, oltrechè per la forma contrattuale

1. I contratti di sponsorizzazione stipulati da questa Amministrazione comunale prevedono necessariamente clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi con specificazione dell'utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Le modalità di associazione del nome e del marchio del soggetto "sponsorizzante o sponsor" devono presentare caratteri consoni e compatibili alla natura istituzionale ed alla immagine di pubblica autorità neutrale proprie di questo Comune.
3. L'utilizzazione sia dello strumento della sponsorizzazione che di quello degli accordi di collaborazione, avviene sempre attraverso la stipula di apposito contratto da redigersi in forma scritta.
4. L'Amministrazione comunale può definire, in relazione ai contratti di sponsorizzazione, specifiche clausole relative ai propri segni distintivi qualificando, con appositi atti, lo stemma ufficiale come segno distintivo con tutela pari al marchio.

Art. 4

Finalità

1. Il Comune di Altamura intende tendenzialmente avvalersi dell'istituto della sponsorizzazione, essenzialmente:
 - per incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell'organizzazione tecnica e amministrativa dell'Ente;
 - per realizzare maggiori economie di spesa, anche nel rispetto del patto di stabilità interno di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni;
 - per migliorare la qualità dei servizi prestati.

Art. 5

Ambito di applicazione

1. Il Comune di Altamura ricorre, a titolo esemplificativo, a forme di "sponsorizzazione" in relazione:
 - ad attività culturali e formazione di differente tipologia;
 - ad attività sportive;
 - ad attività di promozione turistica;
 - ad attività di valorizzazione del patrimonio comunale;
 - ad attività di restauro e di recupero conservativo di beni artistici, culturali ed ambientali;
 - ad attività di miglioramento dell'assetto urbano;
 - ad attività inerenti il servizio di Verde Pubblico e di Arredo Urbano;
 - ad attività inerenti la Protezione Civile ed i Lavori Pubblici;

Art. 6

Vincoli di carattere generale

1. Tutte le iniziative supportate dalle forme di sponsorship di cui al precedente art. 5, sono necessariamente dirette al perseguimento di interessi pubblici:
 - devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - devono essere consone e compatibili con l'immagine del Comune di Altamura;
 - devono produrre risparmi di spesa.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 - propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
 - pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione dei tabacchi, prodotti alcolici e materiale pornografico;
 - messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 7

Il comune come sponsor

1. Con l'approvazione del seguente regolamento (e nel rispetto dello stesso) il Consiglio Comunale autorizza in via generale la Giunta Comunale, ad avvalersi di sponsorizzazioni per il conseguimento di finalità d'interesse pubblico.
2. La Giunta Comunale nel rispetto del presente regolamento, autorizza per le attività del Comune di Altamura il ricorso al finanziamento tramite sponsorizzazioni, in via generale

- con l'approvazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) e successive variazioni, per iniziative specifiche, con apposite deliberazioni.
3. Tutte le conseguenti fasi attuative e gestionali inerenti alle iniziative di cui ai due commi che precedono sono demandate alla esclusiva competenza del dirigente preposto al settore interessato (o maggiormente interessato), che vi provvede attraverso appositi atti di determina. Il dirigente soddisfa e garantisce anche le ulteriori incombenze riportate nell'art.17, che segue.
 4. La scelta dello sponsor è effettuata con procedura ad evidenza pubblica, preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso.

Art 8

Le figure dello sponsor e del collaboratore istituzionale

1. Possono assumere la veste di sponsor istituzionale i seguenti soggetti:
 - qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la Pubblica Amministrazione;
 - qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative, le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione.
 - le Associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile e purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione, le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali di questo Comune di Altamura.

Art.9

Funzione della sponsorizzazione

1. La sponsorizzazione rappresenta strumenti tramite i quali questo Comune acquisisce da soggetti terzi risorse finanziarie e/o strumentali (beni, forniture e servizi) finalizzati alla:
 - realizzazione di opere e di lavori pubblici, concernenti i beni mobili e immobili, la cui esecuzione rimane a carico di questo Comune;
 - interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela previsti dalla vigente legislazione;
 - concretizzazione di attività progettuali, o più genericamente, di iniziative da realizzarsi da parte di questo Comune;
 - realizzazione di iniziative riconducibili ai fini propri di questo Comune.
2. La sponsorizzazione potrà anche consistere nella esecuzione di opere e lavori pubblici espletati direttamente o per suo diretto strumento dal soggetto sponsorizzante. In questa evenienza si rende comunque azionabile la scelta del contraente per il tramite di procedure concorrenziali di evidenza pubblica, secondo quanto più dettagliatamente specificato nel prosieguo di questo stesso Regolamento.

Art. 10

Iniziativa spontanea o per azione di terzi

1. La sponsorizzazione può avere origine per:
 - iniziativa spontanea dell' Amministrazione Comunale;

- iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art. 8 di questo Regolamento.
2. Qualora l'iniziativa si correli alla proposta di soggetti terzi, essa – ferme restando le modalità di scelta del contraente di cui al seguito del presente regolamento – deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali di questo Ente con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative.
 3. Il riconoscimento della utilità della proposta di cui al comma 2, che immediatamente precede, avviene mediante l'inserimento della stessa nell'apposito P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione).

Art. 11

Sponsorizzazioni plurime

1. Sono sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa.

Art.12

Regole generali e comuni

1. La scelta del contraente avviene con procedure ad evidenza pubblica – che comunque tengano conto e si adattino alla peculiare atipicità dei rapporti in questione – tese a garantire la parità di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto di sponsorizzazione. Il tutto, almeno, mediante affissione di idoneo avviso all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Altamura.

L'avviso deve contenere, in particolare, almeno le seguenti informazioni:

- eventuali categorie di soggetti ammessi a partecipare all'indagine di mercato;
- oggetto della sponsorizzazione ed i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato o progetto di sponsorizzazione;
- durata del rapporto di sponsorizzazione;
- esatta determinazione dello spazio utilizzabile per la pubblicità;
- le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta.

L'offerta deve essere presentata dallo sponsor in forma scritta e deve indicare:

- il bene, il servizio, l'immagine, il nome ecc. che si intende pubblicizzare;
- il corrispettivo offerto per la sponsorizzazione;
- l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato o progetto e di questo regolamento;
- la dichiarazione di assunzione in capo allo sponsor di tutte le responsabilità inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.

2. Anche qualora l'iniziativa della sponsorizzazione muova da privati o da soggetti terzi, il Comune di Altamura garantisce adeguate forme di pubblicità e di concorrenza al fine di comparare l'offerta ricevuta con possibili ulteriori offerte migliorative.

Art. 13

La valutazione delle offerte

1. In tutti i casi in cui i rapporti di sponsorizzazione siano costituiti con procedure ad evidenza pubblica, le offerte verranno valutate dal Dirigente competente per materia, **da una apposita Commissione** in base ai criteri indicati nell'avviso di pubblico o nella lettera di invito - finalizzate a reperire la disponibilità della sponsorizzazione - da stabilirsi e disciplinarsi sulla base e in relazione alla tipologia dell'intervento.

Art. 14

Compiti specifici della dirigenza

1. Le modalità di scelta del contraente e tutti i contenuti contrattuali, come più in generale l'intera gestione della pratica e del rapporto, si radicano nelle esclusive competenze della dirigenza.

Art. 15

Normativa di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente previsto e specificatamente stabilito negli articoli di questo Regolamento, si fa formale rinvio alle leggi e normative vigenti in materia di regolamento dei rapporti con la pubblica Amministrazione e specialmente:
 - ai decreti RR. DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, in materia di contabilità generale dello stato;
 - ai decreti legislativi 24 luglio 1992, n. 358 e modificazioni in materia di appalti di forniture;
 - alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni in materia di lavori pubblici.
 - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e modificazioni in materia di appalti di servizi;
 - alle normative recate dal codice civile e dalle altre leggi vigenti riguardanti la peculiare materia dei contratti e, più genericamente, delle obbligazioni;
 - alla normativa contenuta nei Regolamenti adottati dal Comune di Altamura ivi compreso quello dei contratti.

Art. 16

Aspetti fiscali

1. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura mediante sponsorizzazione dell'intervento.
2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all'importo specificato al comma 1.

Art. 17

Verifiche e controlli

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Dirigente di ogni settore competente in materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor.

3. La notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti dal contratto di sponsorizzazione.

Art. 18

Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente da questa Amministrazione comunale secondo la disciplina del presente Regolamento.

Art. 19

Utilizzo dei proventi e dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni.

1. Le somme introitate a titolo di corrispettivo della sponsorizzazione, al netto dei costi eventualmente sostenuti dall'ente per la veicolazione pubblicitaria, ovvero i minori oneri sostenuti per l'acquisto di beni, servizi o la realizzazione di opere, per effetto del ricorso alla sponsorizzazione, sono considerate risparmi di spesa, da utilizzare per le seguenti finalità:
- il 45 % è destinato alla implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale dipendente;
 - il 0 % è destinato alla implementazione del fondo di retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza;
 - il 55 % è destinato al finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni di bilancio.

Art. 20

Trattamento dati personali.

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente disciplinare saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
3. Titolare del trattamento è il Comune di Altamura nella persona del Dirigente responsabile del Settore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla normativa sopra citata.
4. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.
5. I soggetti interessati, con la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, esprimono il proprio consenso al trattamento da parte del Comune di Altamura dei propri dati personali.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le norme dello Statuto.
2. Copia del Regolamento esecutivo verrà consegnata a cura della Segreteria comunale a tutti i dirigenti dei settori e al Collegio dei Revisori dei Conti.